

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N.446.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 19:30, nella la sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	ZINELLI MARINO	X		7	LANZA RAFFAELE	X	
2	PASINI LUCA	X		8	GALVANI MARCO	X	
3	TONONI SIMONE	X		9	DOLCI FABIO		X
4	FILIPPIN FLORA	X		10	CASSETTI FAUSTO	X	
5	BACCHETTI MARCO	X		11	ANDRINI PAOLO	X	
6	COLBRELLI CAROLA	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1	1112021(11)10
-------------------------	---------------

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Salvatore Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli - Sindaco -** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N.446.

Il Sindaco riassume i punti essenziali delle modificazioni necessarie da apportare con il presente regolamento, nello specifico a seguito di introduzione del nuovo metodo di raccolta porta a porta vigente dal 01.01.2025;

Nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/01/2023 di approvazione del regolamento sulla tassa dei rifiuti TA.RI attualmente vigente per il Comune di Odolo e s.m.i.i.;

DATO ATTO che si ritiene necessario apporre alcune modificazioni all'attuale regolamento e nello specifico:

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio;

Art. 13-bis. Livello minimo di conferimento – ricostruzione dei conferimenti;

Art. 14-bis. Contenitori per le utenze;

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche;

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche;

Art. 28. Versamenti e Rateizzazioni;

Art. 29-bis. Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati;

RICORDATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

ESAMINATO quindi il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI)" adeguato alla nuova normativa e allegato A), parte integrante del presente deliberato;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» così come da ultima modifica del giugno 2022;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

UDITA l'esposizione del Sindaco;

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 VI comma del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI espressi per appello nominale da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti: FAVOREVOLI n. 10 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 0;

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI)", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli e Allegato A);
- 2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2025;
- 3. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TA.RI, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in premessa;
- 4. di dare mandato al Servizio Finanziario e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI)" contestualmente alla pubblicazione della presente:

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi per appello nominale da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti: FAVOREVOLI n. 10 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N.446.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 12/12/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 12/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Marino Zinelli Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Tarantino

13/01/2025